

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 976 DEL 30 AGO. 2016**

**Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ TELEMATICA "UNICUSANO" DI ROMA
PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la determina del Direttore AV3 n. 920 del 03/08/2015 ad oggetto: "Insediamento del dott. Alessandro Maccioni quale Direttore dell'Area Vasta 3".

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell'Università Telematica "Unicusano" di Roma di stipulare una Convenzione per consentire agli studenti, ai laureati frequentanti corsi di perfezionamento e di formazione, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Di procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con l'Università Telematica "Unicusano", secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.
4. Di dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 3, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

5. Di notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
(Dr. Alessandro Maccioni)



Per il parere infrascritto:


UOC CONTROLLO DI GESTIONE E UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Formazione attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 3.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
(Paolo Gubellini)



Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dott.ssa Lucia Eusebi)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Servizio Formazione)

Normativa di riferimento

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione:

L'Università Telematica “Unicusano”, di Roma con nota dell'8.07.2016, acquisita con prot. AV3 n. 82340 del 19.07.2016, chiede di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 3 per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda;
- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- Garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- Applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ASUR/Area Vasta 3, considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio e compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall'Università per richiederne la disponibilità nel periodo interessato, intende accettare la richiesta dell'Università suddetta e approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

Tale convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione e viene tacitamente rinnovata, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata a.r., fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7.8.2009, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 - Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: "La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell'Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione".

RICHIAMATO, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009.

SI PROPONE

1. Accogliere la richiesta dell'Università Telematica "Unicusano" di Roma di stipulare una Convenzione per consentire agli studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con l'Università Telematica "Unicusano", secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 3, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

U.O.C Servizio Formazione AV3
Il Dirigente
(Dott.ssa Roberta Micucci)

Il responsabile del procedimento
Dott. Anna Menghi

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ TELEMATICA "UNICUSANO" DI ROMA PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'ASUR Marche Area Vasta 3, con sede Amministrativa in Belvedere Sanzio n. 1 – 62100 Macerata – C.F. e P.I. 02175860424, d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Dott. Alessandro Maccioni nato a Cingoli il 16.09.1957, domiciliato per la sua carica come sopra, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 3 per la sottoscrizione della presente convenzione giusta delega conferita con note prot. 17592 e 17602 del 7.8.2009 del Direttore Generale ASUR e confermate con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011;

E

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, C.F.09073721004, con sede legale in Roma, Via Don Carlo Gnocchi n. 3, 00166 Roma d'ora in poi denominata "UNICUSANO", in persona del Presidente del C.d.A. Prof. Avv. Giovanni Puoti, ivi domiciliato per la carica in Roma presso la sede dell'Università.

PREMESSO CHE

- La legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859.
- Il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di Ente promotore, e le Aziende o Enti ospitanti.
- L'attività di tirocinio curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di Studio di Facoltà/Interfacoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è il tirocinio di studenti, di laureati da non più di 18 mesi e frequentanti corsi di perfezionamento e di formazione dell'Università Telematica Unicusano, individuati di volta in volta compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall'Università per richiederne la disponibilità nel periodo interessato.

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 3, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti, laureati da non più di 18 mesi e frequentanti corsi di perfezionamento per lo svolgimento del tirocinio pratico.

Si considerano pratiche di tirocinio tutte quelle esperienze di tipo psicologico realizzate dall'Azienda che consentono il raggiungimento di una competenza professionale specifica, senza che ciò comporti l'attribuzione al tirocinante di responsabilità e di incombenze formali proprie di un professionista del settore. Tali attività saranno realizzate nell'ambito delle opportunità operative offerte dall'Azienda.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

Art. 3 - Modalità di svolgimento

I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore e non possono essere utilizzati dall'Azienda come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Per ogni tirocinante verrà individuato un tutor del tirocinio nell'ambito del personale delle strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

Il tutor non può seguire più di due tirocinanti contemporaneamente e ha le seguenti funzioni:

- introdurre al contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio;
- effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendo obiettivi, metodi e fasi;
- verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica;
- procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio;
- avviare il tirocinante alle buone prassi professionali e deontologiche.

Ogni tirocinante, prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare un progetto di tirocinio concordato con il tutor dell'Azienda contenente:

- Nominativo del tirocinante;
- La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, assicurando il raccordo e la continuità con il percorso formativo svolto presso l'Università;
- Il nominativo del tutor incaricato dal Responsabile dell'Ente;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- Il settore aziendale e/o tipologia di servizio di inserimento.

Al termine del tirocinio il tirocinante consegnerà la valutazione finale e l'attestato di avvenuto tirocinio rilasciato dall'Azienda.

Art. 4 - Diritti e doveri

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda,

- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
- Dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente ospitante;
- Garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Art. 5 - Copertura assicurativa

L'UNICUSANO si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Università stessa.

Art. 6 - Recesso

L'Azienda e l'Università potranno recedere dalla Convenzione qualora una delle parti risulti inadempiente a qualche obbligazione, purché tale inadempimento sia stato contestato a mezzo lettera raccomandata A/R e perduri oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione. L'impiego del tirocinante in attività difformi rispetto a quelle previste nel progetto di tirocinio è motivo di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Art. 7 Trattamento dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

I titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e prestano il loro consenso per il relativo trattamento, nei limiti di quanto disposto nel comma precedente.

Art. 8 Durata del Tirocinio

1. Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dal successivo punto 3).
2. In caso di maternità o gravi e documentati motivi, la struttura didattica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocinio o all'ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
3. Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dal soggetto ospitante a seguito di giustificati gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, il soggetto ospitante dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione per i tirocini che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Art. 9 Durata della convenzione

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha durata annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata a.r., fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 10 Foro competente

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Art. 11 - Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data,

UNIVERSITÀ TELEMATICA
"UNICUSANO"
IL PRESIDENTE
(Prof. Avv.to Giovanni Puoti)

ASUR MARCHE
IL DIRETTORE AREA VASTA 3
(Dott. Alessandro Maccioni)



REGIONE MARCHE

Numero 976/AV3

Data 30/08/2016

DETERMINA N. 976/AV3 DEL 30/08/2016

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ TELEMATICA "UNICUSANO" DI ROMA PER
ATTIVITÀ DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.

PUBBLICAZIONE:

dal 30/08/2016 al 13/09/2016

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 30/08/2016
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Scarponi

30/08/2016

30 AGO. 2016

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____